

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - processo disciplinare – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9041 del 05/05/2016

Rito applicabile - Rito sommario di cognizione - Pubblicità della sola udienza di discussione - Conformità all'art. 6 CEDU - Fondamento.

In tema di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e cautelari a carico dei notai, il reclamo dinanzi alla Corte d'appello avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale è soggetto, ai sensi degli artt. 3 e 26 del d.lgs. n. 150 del 2011, agli artt. 702 bis e 702 ter, commi 1, 4, 5, 6 e 7, c.p.c., che nulla dispongono relativamente alla pubblicità delle udienze, per cui opera il regime generale della pubblicità della sola udienza di discussione, pienamente compatibile con l'art. 6 CEDU, in virtù del quale non tutta l'attività processuale deve svolgersi pubblicamente, ma deve essere assicurato un momento di trattazione della causa in un'udienza pubblica.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9041 del 05/05/2016